



Ministero delle Finanze
IMPOSTE DIRETTE

Risoluzione del 16/03/1982 prot. 112

Oggetto:

Deducibilita' degli oneri per spese mediche. Documentazione delle spese per protesi eseguite da esercenti l'arte sanitaria ausiliaria.

Sintesi:

Poiche' l'art. 12 del R.D. 31.05.28, n. 1334 considera le operazioni ivi previste come rientranti nell'esercizio professionale dell'attivita' di ottico e' escluso che per esse, ai fini della loro deducibilita' ai fini Irpef ai sensi dell'art. 10 del DPR 29.09.73, n. 597, occorra la prescrizione del medico curante, bastando la prescrizione rilasciata dallo stesso ottico che ha eseguito ed applicato la protesi, nell'esercizio della sua attivita' professionale sanitaria non medica.

Testo:

Con la nota sopradistinta codesta Federazione, richiamandosi alla circolare della scrivente n. 14 del 23 aprile 1981 per la parte riguardante la prescrizione medica (o di un Istituto o ente sanitario) richiesta, a pena di indeducibilita' dal reddito complessivo soggetto a Irpef per tutte le spese di protesi dentarie e sanitarie in genere, ha chiesto che per quanto attiene le prestazioni rese ai propri clienti dalla categoria degli ottici - optometristi venga riconosciuta la idoneita' della prescrizione "rilasciata anche da un esercente la professione sanitaria non medica". Cio' in conformita' di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974 in materia di Iva per quanto riguarda le operazioni effettuate dagli esercenti arti e professioni, il quale stabilisce che il regime ivi previsto si applica anche "agli esercenti l'arte ottica, limitatamente all'attivita' concernente la qualificazione e la misurazione del difetto visivo, l'approntamento degli occhiali da vista e delle lenti graduate, nonche' l'adattamento delle lenti a contatto".

Tale richiesta muove dalla considerazione che i soggetti ametropi, nel timore di non vedersi riconosciuta ai fini fiscali la deduzione della spesa relativa alle prestazioni connesse al loro difetto visivo, siano indotti a rivolgersi a un medico, anziche' a un ottico, per ottenere il rilascio di una prescrizione che, essendo richiesta soltanto ai predetti fini, puo' ben essere emessa dallo stesso ottico, in quanto legalmente abilitato all'esercizio della relativa attivita' professionale.

Al riguardo deve anzitutto far presente che, a miglior chiarimento di quanto affermato nella citata circolare n. 14 del 1981, la scrivente, al punto 19 delle istruzioni illustrative della dichiarazione mod. 740/1982 di prossima edizione, per la parte riguardante la compilazione del quadro P riservato agli oneri per spese mediche, ha gia' avuto occasione di precisare che "In ordine alla documentazione richiesta per la deducibilita' delle spese afferenti le ipotesi ... oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze occorre anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attivita' che, in base alla specifica disciplina sanitaria, concretizzano la professione dell'esercente l'arte ausiliaria, con la conseguente abilitazione a intrattenere rapporti diretti con il paziente". Poiche' l'art. 12 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 - al cui contenuto sostanzialmente si rapporta l'ultimo c. dell'art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974, riportato nell'istanza in esame - considera le operazioni ivi previste come rientranti nell'esercizio professionale dell'attivita' dell'ottico, e' escluso che per le stesse operazioni, ai fini della deducibilita' della relativa spesa, debba essere allegata al summenzionato quadro P1 anche la prescrizione del medico curante. In luogo di questa potra' invece essere allegata la prescrizione rilasciata dallo stesso ottico che ha eseguito ed applicato la protesi, nell'esercizio della sua attivita' professionale sanitaria non medica.

Resta inteso che la prescrizione medica si rendera' invece necessaria per qualsiasi altra operazione resa dall'ottico e non contemplata dalla specifica disciplina sanitaria avanti citata.

La stessa prescrizione medica risulta del pari indispensabile per la deducibilita' delle spese sostenute relativamente ad altre prestazioni protesiche, in ordine alle quali la rispettiva disciplina sanitaria, quale ad esempio quella dell'odontotecnico e del meccanico ortopedico (artt. 11 e 13 del precitato regio decreto n. 1334), non abilita' l'esercente l'arte ausiliaria a operare direttamente sul paziente.